



COMUNE DI SANT'ARCAANGELO

(Provincia di Potenza)

Corso Vittorio Emanuele C.A.P. 85037

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI SANT'ARCAANGELO PER L'ANNO 2016

Premesso che:

- a) in data 06/12/2016 è stata sottoscritta la ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale del Comune di Sant'Arcangelo per l'anno 2016;
- b) il revisore unico dei Conti con nota acquisita agli atti in data 13/12/2016 prot. nr.15208 ha certificato la compatibilità dei costi ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001;
- c) la Giunta Comunale con deliberazione n.118 in data 13/12/2016, ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del C.D.I.

In data 20/12/2016 alle ore 18:00 nella sede del Comune di Sant'Arcangelo ha avuto luogo l'incontro tra:

Delegazione di parte pubblica, nella persona del presidente e dei componenti:

dott. Andrea LA ROCCA

Segretario Comunale

dr.ssa Maria Antonietta MERLINO

Responsabile Area Economico-Finanziaria

dott. Emilio PANARIELLO

Responsabile Area Vigilanza – Commercio - Polizia Amministrativa

Ing. Rosanna MASINI

Responsabile Area Tecnica e Tecnico Manutentiva

R.S.U. nelle persone di:

sig. Vincenzo STIGLIANO

sig. Vito DI LORENZO

Organizzazioni sindacali territoriali, nella persona di:

Rapp. UIL Sig. *CORIZZO* Antonio

VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI

Si prende atto del fondo per l'anno 2016 che risulta così costituito, giusta determinazione del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n.369/97 del 15/06/2016

ALLEGATO "A"

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2016

**ART. 31 COMMA 2 - Ccnl 22 GENNAIO 2004
RISORSE STABILI**

Fonte contrattuale	DESCRIZIONE	Importi in €	
		2015	2016
Art. 14, comma 4	A decorrere al 31.12.1999 le risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% - I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art. 15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.	1.198,18	1.198,18
Art. 15, comma 1, lett. a)	(Ccnl 1995 - Art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) Importo effettivamente previsto (non un fondo teorico ma quello effettivamente previsto nel proprio bilancio – impossibilità di recuperare somme che avrebbero dovuto essere previste e non lo sono state) per l'anno 1998 relativamente a: a) Fondo per la remunerazione di particolari posizioni di disagio, pericolo o danno; b) Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità; c) Fondo per la qualità della prestazione individuale; d) Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi. Oltre all'eventuale straordinario pagato ai titolari di posizione organizzativa.	74.886,25	74.886,25
Art. 15, comma 1, lett. b)	(Ccnl 1995 - Art. 32 e Ccnl 1996 – Art. 3) 0,50% del Monte Salari 1993 + 0,65% del Monte Salari 1995 per gli enti (sani) in possesso dei seguenti requisiti: a) Privi di debiti fuori bilancio; b) Che avessero razionalizzato le proprie strutture ai sensi del titolo I del D. Lgs. 29/93 (165/01); c) Che avessero ridefinito le strutture organizzative e le posizioni dirigenziali; d) Che avessero rilevato i carichi funzionali di lavoro e ridefinito le piante organiche; e) Che avessero istituito e attivato i servizi di controllo interno e i Nucleo di valutazione. Ulteriore condizione (certificate dal Nucleo di valutazione) per rendere disponibili tali somme: a) Disponibili a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività; b) Espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.	0	0

Art. 15, comma 1, lett. c)	(Ccnl 1995 – Art. 32 e Ccnl 1996 – Art. 3) L'Art. 32 del Ccnl del 1995 consentiva agli enti che si trovassero nelle condizioni descritte nel punto precedente di destinare al salario accessorio una quota del 0,20% + 0,60% (M.S. 1993 e 1995). Condizione che siano accertate economie di gestione di pari entità. Le economie di gestione consistono nelle minori spese per il personale derivanti dalla riorganizzazione, purché non vengano diminuite l'estensione e la qualità dei servizi erogati e non derivino da esternalizzazione delle attività. Per rendere disponibili tali somme occorre che il servizio di controllo interno o il Nucleo di valutazione – certifichi le economie nel rispetto delle indicazioni previste.	0	0
Art. 15, comma 1, lett. f)	Riassorbimento del trattamento economico – Art. 2, comma 3, D Lgs. 165/01. Qualora, nel corso della vigenza di un contratto, una legge, un regolamento o un atto amministrativo attribuiscono incrementi retributivi ulteriori, questi cessano di avere efficacia dal contratto successivo.	0	0
Art. 15, comma 1, lett. g)	Risorse destinate nel 1998 al pagamento del Livello Economico Differenziato al personale in servizio , secondo le percentuali in vigore, per come determinate dal Ccnl del 16.07.1996.	10.201,06	10.201,06
Art. 15, comma 1, lett. h)	Somme destinate al personale dell'8^ q.f. per indennità di direzione e di staff (L. 1.500.000) previste dall'art. 45, comma 1, del D.P.R. 333/90 e confermate dall'art. 37, comma 4, del Ccnl 06.07.1995.	1.549,37	1.549,37
Art. 15, comma 1, lett. i)	Per le sole regioni. Il fondo è incrementato dell' 0,20% del monte salari annuo della dirigenza a seguito di risparmi derivanti dalla riduzione dei posti in organico. Risorse vincolate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato.	0	0
Art. 15, comma 1, lett. J)	Incremento (non facoltativo ma obbligatorio) dello 0,52% del monte salari 1997 escluso la quota relativa ai dirigenti.	6.695,06	6.695,06
Art. 15, comma 1, lett. l)	La lettera l) prevede che le somme che formano il trattamento economico accessorio, del personale trasferito agli Enti del Comparto regioni ed AA.LL. da altri comparti, affluisca nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane.	0	0
Art. 15, comma 5	Derivante dagli effetti dell'incremento delle dotazioni organiche. Decorrenti dal 30/06/2009	8.022,00	5.477,00
Art. 4, comma 1 Ccnl 05.10.2001	A partire dall'anno 2001 - incremento (obbligatorio) dell'1,1% del monte salari 1999 escluso la quota relativa ai dirigenti.	8.540,73	8.540,73
Art. 4, comma 2 Ccnl 05.10.2001	Incremento derivante dalla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.	20.970,00	20.970,00
TOTALE "A"		132.062,65	129.517,65

A SOMMARE	Art. 32, comma 1 Ccnl 22.01.2004 Le risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2, sono incrementare, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del m.s. 2001, esclusa la dirigenza.	4.846,67	4.846,67
------------------	--	-----------------	-----------------

	<p>Art. 32, comma 2 Ccnl 22.01.2004</p> <p>Gli enti incrementano le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dal 2003 con un importo corrispondente all'0,50% del m.s. dell'anno 2001, esclusa la dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.</p>	0	0
	<p>Art. 32, comma 3 Ccnl 22.01.2004</p> <p>Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale è inferiore al 39% delle entrate correnti e che sani ovvero non devono trovarsi nelle condizioni di dissesto o strutturalmente deficitari.</p>	3.908,54	3.908,54
	<p>Art. 32, comma 7 Ccnl 22.01.2004</p> <p>La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate al comma 3, di un ulteriore 0,20% del m.s. 2001, esclusa la dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 del CCNL 22.01.2004 – Altre professionalità.</p>	0	0
	<p>Art.4 comma 1 Ccnl 9.05.2006</p> <p>gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31,comma2, del CCNL del 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.</p>	3.488,43	3.488,43
	<p>Art.8 comma 2 Ccnl 11.04.2008</p> <p>gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2007e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31,comma2, del CCNL del 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza.</p>	4.242,86	4.242,86
TOTALE "B"		16.486,50	16.486,50
TOTALE "C" (A + B) - RISORSE STABILI		148.549,15	146.004,15

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2016
ART. 31 COMMA 3 - Ccnl 22 GENNAIO 2004
RISORSE VARIABILI

Fonte contrattuale	DESCRIZIONE	Importi in €	
		2015	2016
Art. 15, comma 1, lett. d) Ccnl 01.04.99 ovvero art. 4, comma 4 Ccnl 05.10.2001	Art. 43 della legge 449/97. Possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, al fine di favorire l'innovazione della struttura organizzativa e di realizzare maggiori economie. L'art. 43, tra l'altro, al quinto comma, prevede che i titolari di centri di spesa definiscano, all'inizio di ogni esercizio, i risparmi di gestione da conseguire, in misura non inferiore al 2% degli stanziamenti di parte corrente. La metà di tali importi costituisce economia di bilancio, l'altra metà viene destinata ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti.	0	0
Art. 15, comma 1, lett. e) Ccnl 01.04.99	Art. 1, comma 57 ss., della legge 662/96 (finanziaria 97) – prevede che i risparmi derivanti dalla trasformazione di posti da full time e part time vadano così ripartiti. a) Per il 30% costituiscono economie di bilancio; b) Per il 50% vanno ad incentivare la mobilità e le nuove assunzioni c) Per il 20% sono destinate al miglioramento della produttività individuale e collettiva	0	0
Art. 15, comma 1, lett. k) Ccnl 01.04.99 ovvero art. 4, comma 3 Ccnl 05.10.2001	Possibilità di incrementare il fondo con le riserve che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della produttività personale – già disciplinate dall'art. 31, comma 1, del Ccnl 1995. – della progettazione ai sensi della legge 109/94, incentivo recupero evasione ICI, compensi ISTAT, compensi per professionisti legali	0	0
Art. 15, comma 1, lett. m) Ccnl 01.04.99	Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione dello straordinario di cui all'art. 14	0	0
Art. 15, comma 2 Ccnl 01.04.99	Il fondo di cui all'art. 15, destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività, può essere incrementato di una quota pari all'1,2%, a decorrere dall'1.4.99, del monte salari del 1997, esclusa, come sempre, la quota relativa alla dirigenza. Questa possibilità è applicabile allorché nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, e comunque non potrà essere utilizzata, per espressa previsione del comma 3 dello stesso articolo, dagli enti strutturalmente deficitari e/o dissestati per i quali non sia intervenuta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Ulteriore condizione è che la effettiva disponibilità sia accertata da parte dei servizi di controllo interno o dei Nuclei di valutazione, i quali dovranno attestare che tali disponibilità derivino da processi di razionalizzazione delle attività ovvero siano state espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità. (T.Q.M.)	0	0
Art. 15, comma 4 Ccnl 01.04.1999	Incrementi derivanti dall'attivazione di nuovi servizi o da processi di riorganizzazione	0	0

Art. 15, comma 5 Ccnl 01.04.99	Incremento del fondo per effetti derivanti dall'ampliamento dei servizi e delle nuove attività	0	0
Art. 54 Ccnl 14.09.2000		0	0
TOTALE "D" – RISORSE VARIABILI		0,00	0

RIEPILOGO RISORSE

TOTALE RISORSE STABILI (TOTALE C)	148.549,15	146.004,15
TOTALE RISORSE VARIABILI (TOTALE D)	0	0

TOTALE	148.549,15	146.004,15
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE	0	478.61
INCREMENTO FONDO (con fondi comunali)	0	0
TOTALE COMPLESSIVO	148.549,15	146.482,76

A DETRARRE DA FONDO STABILE Dichiarazione congiunta n. 19 CCNL 22.01.2004	Indennità di comparto	23.403,54	22.000,00
	Led e progressioni economiche precedenti	22.763,00	22.763,00
	Progressioni orizzontali 2005	16.500,00	16.500,00
	Progressioni orizzontali 2007	14.612,00	14.612,00
	Quota del fondo relativa al personale ATA	19.551,58	19.551,58
	Quota del fondo relativa a 3 posizioni organizzative	5.865,35	5.865,35
	Compensi una tantum del personale interessato da processi di mobilità previsti		
	TOTALE	102.695,47	101.291,93
	IMPORTO FONDO STABILE (C)	45.853,68	45.190,83

QUADRO**RIASSUNTIVO DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2016**

UTILIZZO FONDO		
FONTE CONTRATTUALE	DESCRIZIONE	IMPORTO
Art. 36 Ccnl 22.01.2004 e Art. 17,c.2, lett. f Ccnl 01.04.1999- specifiche responsabilità Art. 36, comma 1 Ccnl 22.01.2004	Esercizio di compiti che comporta specifica responsabilità da parte del personale delle categorie B e C, quando non trovi applicazione la retribuzione di posizione; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative.	8.000,00
Art. 36 Ccnl 22.01.04 e Art. 17. c. 2 lettera f) Ccnl 01.04.99- specifiche responsabilità Art. 36 comma 2- Ccnl 22.01.04	Il comma 2 dell'Art. 36, introduce una nuova forma di retribuzione agganciata alle responsabilità di alcuni profili professionali, infatti prevede la possibilità di compensare le specifiche professionalità del personale delle cat. B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche sottoelencate. L'importo massimo del compenso è definito in € 300,00 annui lordi. a) ufficiale di stato civile b) ufficiale di anagrafe c) ufficiale elettorale d) responsabile dei tributi e) archivisti informatici f) addetti all'URP g) formatori professionale h) funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori i) specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile	596,00
Art. 17, c. 2, lett.d) Ccnl 01.04.99Turno	Importo destinato a compensare l'indennità di turno	8.671,00
Art. 17, c. 2, lett.d) Ccnl 01.04.99 Reperibilità	Importo destinato a compensare la reperibilità	3.720,00
Art. 17, c. 2, lett.d) Ccnl 01.04.99 Maneggio valori	Importo destinato a compensare il maneggio valori	505,30
Art. 17, c. 2, lett.d) Ccnl 01.04.99 Rischio	Importo destinato a finanziare l'indennità di rischio (dal 01.01.04 l'indennità di rischio per il personale e le funzioni individuate come esposte a rischio è determinata in € 30 mensili)	940,00
Art. 17, c. 2, lett.d) Ccnl 01.04.99 Attività disagiate	Importo destinato a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C	489,50
TOTALE A		22.921,80

Vista la deliberazione di giunta comunale n.107 del 22/11/2016 ad oggetto: “*Directive delegazione trattante anno 2016*” che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.

DISPOSIZIONI GENERALI

CAMPO DI APPLICAZIONE:

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica interamente a tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa limitatamente alle indennità e compensi previsti dalla contrattazione nazionale.

DURATA E PROCEDURE DI APPLICAZIONE :

Il presente contratto decentrato integrativo concerne:

- per l'anno 2016 relativamente alle risorse stabili per **€.22.269,03** di cui il 10% pari ad **€. 2.226,90** da destinare all'Area vigilanza e un altro 10% da destinare all'Area Tecnica-Manutentiva;
- **€.2.226,90**, da destinare al riconoscimento del lavoro svolto dai dipendenti assegnate all'Area di Vigilanza in ragione del maggiore impegno profuso da operatori della predetta Area, teso a garantire il servizio, anche fuori dell'orario ordinario, durante gli eventi organizzati durante il periodo estivo, fiere, mercati e altri eventi, da individuarsi a cura del responsabile di area in ragione del lavoro aggiuntivo svolto;
- **€.2.226,90** da destinare, al riconoscimento del lavoro svolto dai dipendenti dell'area tecnico manutentiva del maggior impegno profuso anche fuori dell'orario ordinario di lavoro effettuato dai dipendenti addetti all'esterno durante le emergenze sul territorio e le manifestazioni estive da individuarsi a cura del responsabile di area in ragione del lavoro aggiuntivo svolto;

Le parti concordano che gli impegni aggiuntivi profusi da parte dei dipendenti devono trovare riconoscimento in tutti i settori dell'amministrazione e in tutti i tipi di rapporto di lavoro significando che nell'assegnazione degli eventuali compensi aggiuntivi, questi andranno a remunerare eventuali servizi svolti per fronteggiare esigenze che dovessero richiedere un impegno lavorativo oltre l'obbligo contrattuale, da parte dei dipendenti interessati.

Restano per la produttività dei dipendenti €. 17.815,23

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE:

INDENNITA'

Noto alle parti che le indennità connesse a determinate modalità della prestazione lavorativa (ad esempio turno, reperibilità, rischio, disagio, maneggio valori, indennità di vigilanza, trattamento per lavoro straordinario ecc.) sono erogate soltanto in quanto la prestazione sia stata effettivamente svolta come ribadito nelle norme contrattuali vigenti in materia e confermato nella circolare della funzione pubblica nr.7/2008, di seguito si riportano le modalità di attribuzione delle indennità per il presente CCDI.

Deve, comunque, essere operata una verifica continua delle condizioni che legittimano la percezione delle varie indennità; nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, previa contestazione all'interessato, viene sospesa l'erogazione dell'indennità.

Si procede quindi a disciplinare le seguenti indennità:

1 - INDENNITÀ DI RISCHIO (Art. 41 CCNL del 22.01.2004)

Spetta ai lavoratori dipendenti di categoria A e B che svolgano prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi, intendendo per "continua e diretta" una esposizione prevalente, e non saltuaria o estemporanea, a situazioni che possono essere pregiudizievoli per la salute ed integrità personale con esposizione agli agenti atmosferici nell'importo mensile di €30,00.

Vengono considerate comprese nelle attività di rischio le seguenti attività esterne all'ente:

a) attività operative/operai svolte all'esterno ed in piccole aree verdi, che comportano:

- guida automezzi di sfalcio;
- utilizzo di strumenti meccanici particolarmente pericolosi (quali ad es. motoseghe, tagliaerba...);
- contatto con la fauna presente in tali ambienti (quali es. esempio punture di insetti e morsi di vipere);
- piccole manutenzioni delle aree verdi e cippi con sfalcio di erba;
- pronto intervento sulle strade (come ad esempio sistemazione di eventuali buche o altre insidie e posizionamento di transenne per segnalare pericoli).

b) attività operative/operaie degli addetti alla manutenzione che comportano:

- piccoli lavori di segnaletica, di ordinaria manutenzione di immobili, con l'uso di chiavi inglesi, martelli e attrezzatura elettrica di vario genere;

- piccoli lavori in falegnameria con l'utilizzo di attrezzatura specifica quali ad esempio sega, trapani e similari;
- lavori di ordinaria manutenzione impianti di pubblica illuminazione, con l'uso di mezzi d'opera e attrezzatura elettrica di vario genere;
- l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal compimento di attività che implicano il contatto con salme (sepoltura, tumulazione, rimozione e simili);

Il riconoscimento dell'indennità di rischio avviene previa apposita dichiarazione motivata del Responsabile dell'Area che segnala all'Ufficio Ragioneria i nominativi del personale che svolge le prestazioni di cui alla lett. a) e b) del presente articolo e che risulta, come tale, esposto in misura continuativa e diretta a situazioni di rischio.

Il responsabile dell'Area comunica tempestivamente all'ufficio ragioneria le eventuali variazioni dei dipendenti adibiti alle prestazioni di cui alla presente indennità.

2 - INDENNITÀ DI DISAGIO (Art. 17, C. 2 lett. e) C.C.N.L. del 01.04.1999)

L'indennità viene corrisposta per i giorni di effettivo esercizio delle mansioni disagiati così come individuate dalla presente delegazione.

L'importo è fissato in € 30,00 mensili.

Vengono considerate attività disagiate le seguenti:

- 1) Attività lavorativa svolta in maniera continuativa in sedi distaccate della casa comunale;

3 - INDENNITÀ GIORNALIERA DI MANEGGIO VALORI.

- Le parti concordano di confermare l'indennità maneggio valori, proporzionale al numero di giorni di effettivo svolgimento di tale compito, nella misura di euro 1,55 al giorno, al dipendente adibito in via continuativa al servizio che comporta maneggio di valori di cassa, con resa del conto alla competente sezione della Corte Dei Conti, individuato con atto formale.

4 - SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AFFIDATE AL PERSONALE DI CATEGORIA “C”. CRITERI:

- Affidamento formale di incarico di Responsabile di Ufficio con specifici compiti di coordinamento delle risorse umane, nonché della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l'emanazione di provvedimenti amministrativi, ivi compreso la gestione dei centri di costo o di capitoli di spesa inerenti l'Ufficio con responsabilità della firma con valenza interna dei pareri di cui all'art.49 del D.L.gs. 267/2000. L'indennità viene stabilita in € 2.500,00 su base annua e comunque rapportata all'effettivo periodo di svolgimento delle mansioni affidate.

La formale attribuzione dell'indennità è disposta con provvedimento del Responsabile dell'Area di riferimento nel limite delle risorse annue disponibili.

- Affidamento formale di incarico di Coordinamento di altre risorse umane in sostituzione del titolare di area per la gestione ordinaria dell'Area/Ufficio senza la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l'emanazione di provvedimenti amministrativi, ivi compreso la gestione dei centri di costo o di capitoli di spesa inerenti l'area/ufficio.

L'indennità viene stabilita in €.500,00 su base annua e comunque rapportata all'effettivo periodo di svolgimento delle mansioni affidate.

La formale attribuzione dell'indennità è disposta con provvedimento del Responsabile dell'Area di riferimento nel limite delle risorse annue disponibili.

5 - INDENNITA' DI NOTIFICHE (art. 36 CCNL 22.01.2004)

- Messo comunale€..300,00 annui

6 - INDENNITA' EX art .36 CCNL 22.01.2004

- Ufficiale di stato civile – Anagrafe – Elettorale.....€300.00 annui

7 - TURNAZIONE ex art 22 CCNL 14.09.00

L'indennità di turnazione è corrispondente alla fascia oraria diurna e va a remunerare i turni lavorativi effettuati in ambiti temporali che si collocano al di fuori dell'orario ordinario di servizio stabilito nell'ente.

L'indennità di turnazione corrispondente alla fascia notturna ed ai giorni festivi va a remunerare i turni lavorativi che si collocano nella fascia oraria tra le ore 22,00 e le ore 6,00 dei giorni feriali e tra le ore 6,00 e le ore 22,00 dei giorni festivi; è corrisposta ai dipendenti che svolgono servizio con turnazione settimanale.

L'indennità di turnazione corrispondente alla fascia festiva – notturna va a remunerare i turni lavorativi che si collocano nella fascia oraria tra le ore 22,00 e le ore 6,00 dei giorni festivi.

8 - REPERIBILITA' ex art. 23 CCNL 14.09.00 integrato dal C.C.N.L.5.10.01

Il servizio di pronta reperibilità è istituito per le attività di pronto intervento per far fronte ad emergenze che si verificano al di fuori dell'ordinario orario di servizio.

I servizi di pronta reperibilità sono i seguenti:

- Servizio di Vigilanza
- Servizio di Stato Civile
- Servizi Tecnico-Manutentivi generali

Il servizio di pronta reperibilità copre la fascia oraria dalle ore 14,00 alle ore 8,00 e quindi fuori dell'ordinario orario di servizio vigente nell'ente. Il personale impiegato in servizio di turni che

coprono la fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 22,00 sono impiegati in turni di reperibilità solo oltre il normale orario di servizio e quindi dalle ore 22,00 alle ore 8,00.

L'indennità di reperibilità è corrisposta con le modalità previste dalla contrattazione e dalle legislazione vigente. Il dipendente non può essere messo in reperibilità per un periodo superiore a 6 giorni al mese.

9 - REMUNERAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E/O DI GRUPPO:

Le parti concordano di attivare, per la somma restante pari a €17.815,23 . e in ossequio alle direttive impartite dall'amministrazione comunale citate in premessa, in termini di quantificazione economica, rapportata ad una percentuale del 100% dei fondi residui disponibili a valere sul fondo stabile (decurtate le indennità di comparto, le quote relative alle progressioni economiche già acquisite e le indennità per l'esercizio di funzioni rapportate esclusivamente agli istituti contrattuali previsti dal C.C.N.L.) alle risorse destinate ad erogare compensi incentivanti la produttività, correlati al merito ed all'impegno di gruppo e/o individuale secondo risultati accertati dal sistema di valutazione non consentendo l'attribuzione generalizzata dei compensi per la produttività sulla base di automatismi significando che si da applicazione anche per l'anno 2016 a quanto espressamente previsto nel Regolamento stralcio sulla performance e sui controlli interni unitamente ai sistemi di valutazione P.O. e dipendenti approvato con propria precedente deliberazione n. 91 dell' 8/11/2011 che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

A tal uopo le parti concordano, ai fini di remunerare la produttività individuale e/o di gruppo, di assegnare ai titolari di P.O. dell'ente le seguenti risorse finanziarie tenendo conto che la quota individuale di produttività è pari ad €. 647,83 (€17.815,23 - n.31 dipendenti di cui n. 8 part-time di cui 6 al 50% e due al 75%. Per tale ragione viene assegnata una quota individuale pari a €323,89 per i dipendenti part-time al 50% ed € 485,90 per i dipendenti part-time al 75%

Area Economico- Finanziaria€. 3.239,15

(n.5 dipendenti x €647,83)

Area Amministrativa.....€4.858,70

(n.8 dipendenti di cui n. 1 part-time al 50% (n. 7 dipendenti x €. 647,83= €4.534,81 + n.1 dipendente part-time 50% €323,89 = Totale €4.858,70)

Area Tecnica – Manutentiva.....€5.830,40).

(n.12 dipendenti di cui n.5 part-time 50% e n.2 part-time al 75% = n.5 dipendenti x €.647,83= €. 3.239,15+ €.323,89 x n.5 dipendenti al 50% = €.1.619,45 + € 485,90 x2 dipendenti al 75%= €.971,80 = Totale €5.830,40)

Area Vigilanza- Commercio e Polizia Amministrativa€. 3.886,98

(n. 6 dipendenti x €. 647,83) = Totale €. 3.886,98

Le amministrazioni devono adottare un regolamento per disciplinare lo svolgimento da parte dei dipendenti di funzioni tecniche connesse alla realizzazione di opere pubbliche. Nel regolamento che applica il nuovo codice degli appalti si deve fissare in primo luogo la quota che deve essere destinata alla incentivazione del personale. Il tetto massimo posto dal legislatore è fissato nel 2% dell'importo posto a base d'asta da intendersi quale tetto massimo. I compensi possono essere fissati in misura differenziata sulla base del valore dell'opera o della fornitura o del servizio, in particolare prevedendo un abbassamento nel caso di importo rilevante e/o di ridotta complessità.

Ugualmente direttamente connessa a queste scelte è la deliberazione della misura della decurtazione da applicare nel caso di realizzazione di opere pubbliche per ritardi, nonché per costi aggiuntivi o per esecuzione non a regola d'arte.

Devono essere dettate le regole per la individuazione del gruppo di lavoro che deve essere costituito per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione dell'opera e/o al servizio e/o alla fornitura.

Il regolamento deve inoltre disciplinare le modalità di corresponsione dei compensi ai dipendenti, in relazione alle attività assegnate agli stessi.

Il regolamento prevede, inoltre, l'intervento dell'organismo di valutazione, per la verifica sulle attività di effettivamente svolte in quanto trattasi di attività che sono qualificate come obiettivi strategici e la cui valutazione influisce anche sulla erogazione dei compensi in esame.

Spetta al regolamento disciplinare la utilizzazione della quota residua del 20% del fondo costituito con queste risorse e che deve essere destinato al miglioramento dei servizi.

Spetta al regolamento anche la disciplina della incentivazione del personale della centrale unica di committenza, attività alla quale può essere destinato, a richiesta, fino al 25% dell'importo complessivo del fondo.

Tutto ciò premesso Le parti, pertanto, prendono visione della bozza di "Regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto legislativo 18/04/2016 n.50" condividendone il contenuto e rinviando l'approvazione del medesimo regolamento all'organo competente che viene allegato in copia al presente verbale.

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente accordo si conferma il contenuto dei precedenti accordi decentrati integrativi.

Letto, confermato e sottoscritto:

per la parte pubblica:

f.to dott. LA ROCCA Andrea

- Presidente

f.to dr.ssa MERLINO Maria Antonietta

Responsabile Area Economico-Finanziaria - Componente

f.to Ing . MASINI Rosanna

Responsabile Area Tecnica e Tecnico Manutentivi - Componente

f.to dott. PANARIELLO Emilio

Responsabile Area Vigilanza Commercio Polizia Amministrativa – Componente

per le RSU aziendali:

f.to Sig. DI LORENZO Vito

f.to sig. STIGLIANO Vincenzo

per le Organizzazioni sindacali territoriali:

f.to Rapp. U.I.L. – *CORIZZO Antonio*



COMUNE DI SANT'ARCAANGELO

PROVINCIA DI POTENZA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE
FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016 N. 50**

BOZZA

Art. 1- Oggetto e riferimenti normativi

Art. 2 -Costituzione del fondo

Art. 3- Procedura per l'attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche

Art. 4 -Pubblicità

Art. 5 -Assicurazioni obbligatorie

Art. 6 -Rapporti con altri Enti Pubblici

Art. 7 -Articolazione dell'incentivo per funzioni tecniche

Art. 8- Destinatari e limiti dell'incentivo per funzioni tecniche

Art. 9 -Liquidazione

Art. 10 -Utilizzo del Fondo per l'innovazione

Art. 11 -Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto e riferimenti normativi

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della determinazione e della ripartizione dell'incentivo delle funzioni tecniche. Riferimenti legislativi del presente regolamento sono:

L'art. 102, comma 6, del nuovo codice appalti, approvato con D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, che così stabilisce: *“6. Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.”*

L'art. 113, comma 3, del nuovo codice appalti, approvato con D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, che così stabilisce: *“3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale”*

L'art. 113, comma 4, infine del nuovo codice appalti, approvato con D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, che così stabilisce: *“4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.”*

Il nuovo codice estende la disciplina degli "incentivi" anche a servizi e forniture, con particolare riferimento alle attività di controllo sull'esecuzione, escludendo dagli stessi, come già attualmente per i LL.PP., il personale dirigente.

La norma in questione non rientra tra quelle soggette a disposizioni transitorie o a atti attuativi dell'ANAC e pertanto è immediatamente operativa.

L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori, servizi e forniture pubblici all'interno degli stessi uffici.

Art. 2 **Costituzione del fondo**

Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi, acquisti e prestazioni.

L'entità del Fondo viene stabilita sulla base del costo preventivato dei progetti delle opere e dei lavori pubblici, delle forniture e dei servizi pubblici.

Il medesimo Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.

Art. 3 **Procedura per l'attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche**

Al fine di procedere alla programmazione, realizzazione e collaudo dei lavori, dei servizi e delle forniture è possibile costituire, se necessario e/o opportuno, un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno, secondo i seguenti criteri:

- limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e nella categoria di lavori a cui il progetto si riferisce.

La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità dei lavori, servizi e forniture.

La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Responsabile dell'Area competente per materia, sentito il responsabile del procedimento, se diverso, con atto di affidamento di incarico, provvedendo contemporaneamente all'impegno della spesa relativa al Fondo.

All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che si occupano:

- 1) della *programmazione della spesa per investimenti*;
- 2) della *verifica preventiva dei progetti*;
- 3) della *predisposizione e del controllo delle procedure di bando*;
- 4) della *esecuzione dei contratti pubblici* oltre al
- 5) *il responsabile unico del procedimento*;
- 6) *il direttore dei lavori e dell'esecuzione in caso di servizi o forniture*;

- 7) l'ufficio di direzione dei lavori ove costituito;
- 8) il collaudatore tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- 9) il collaudatore statico ove necessario;
- 10) i loro collaboratori interni i dipendenti dell'Amministrazione, o di altri Enti Pubblici.

Nell'atto di incarico viene:

- a) individuata l'opera, il servizio, la fornitura da programmare e realizzare con riferimento al documento preliminare, qualora già redatto, o alla relativa previsione di bilancio;
- b) identificato l'importo del costo preventivato dell'opera, del servizio, della fornitura;
- c) stimato l'ammontare del Fondo, ai sensi del presente regolamento;
- d) fissato il termine da assegnare al Gruppo di Lavoro per la consegna degli atti e per l'esecuzione e collaudo dell'opera, del servizio, della fornitura;
- e) individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), la figura professionale ed i compiti assegnati, individuando altresì le funzioni di supporto esterne all'area e la percentuale complessiva di loro competenza;
- f) prevista l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti;

Il Fondo viene computato su ogni singola opera, singolo servizio, singola fornitura, emergendo come elemento di costo nel quadro tecnico-economico e pertanto iscritto nel capitolo di spesa.

Art. 4 **Pubblicità**

L'atto di costituzione del gruppo di lavoro sarà pubblicato nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente" > sottosezione > "Bandi di gara e contratti".

Art. 5 **Assicurazioni obbligatorie**

L'Amministrazione provvede a stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati, ai sensi di legge. A tal fine si accolla il pagamento dell'intero premio assicurativo per la stipula delle polizze assicurative. Fino alla stipula delle assicurazioni, l'Amministrazione risponde civilmente per i propri dipendenti incaricati della progettazione. Eventuali scoperti di garanzia (franchigie) saranno sostenuti a carico dell'Amministrazione.

Art. 6 **Rapporti con altri Enti Pubblici**

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo per l'incentivo per funzioni tecniche.

Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione, che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso.

Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento *del 50%* del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7
Articolazione dell'incentivo per funzioni tecniche

Il Fondo (F), per tener conto dell'entità dell'opera, del servizio, della fornitura, è calcolato sulla base del suo costo preventivato (C) sulla base delle seguenti aliquote:

Per lavori forniture e servizi di importo fino ad € 1.500.000,00	F = 1.500.000 * 2%
Per lavori forniture e servizi da € 1.500.000,00 a € 3.000.000,00	F = 1.500.000 * 2% + 1.500.000 * 1,85%
Per lavori forniture e servizi da € 3.000.000,00 a € 5.000.000,00	F = 1.500.000 * 2% + 1.500.000 * 1,85% + 2.000.000 * 1,70%
Per lavori forniture e servizi di importo superiore a € 5.000.000,00	F = 1.500.000 * 2% + 1.500.000 * 1,85% + 2.000.000 * 1,70% + (C- 5.000.000 * 1,50%)

Il Fondo sarà finanziato unitamente del quadro economico dell'opera, del servizio o della fornitura.

L'80% per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi della tabella che precede costituisce l'incentivo per funzioni tecniche.

Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici; sono ammessi altresì i contratti di forniture/servizi di importo superiore a €. 20.000,00.

Art. 8
Destinatari e limiti dell'incentivo per funzioni tecniche

L'incentivo per funzioni tecniche è previsto esclusivamente per le seguenti attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- responsabile unico del procedimento;
- direzione dei lavori, ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo, ovvero di verifica di conformità;
- collaudatore statico.

L'incentivo per funzioni tecniche è attribuito nelle seguenti misure:

ATTIVITÀ GENERALE	Quota percentuale
1) Attività di programmazione della spesa per investimenti	2%
2) Verifica preventiva dei progetti	4%
3) Validazione del progetto	4%
4) Predisposizione e controllo degli atti di gara	10%
5) Responsabile unico del procedimento	30%
6) Direzione dei lavori misura contabilità ovvero direzione dell'esecuzione in caso di servizio o fornitura	35%
7) Collaudo tecnico amministrativo, accertamento della regolare esecuzione o verifica di conformità	5 %
8) Collaudo statico	10 %

Nel caso una o più attività non vengano svolte, oppure siano interamente affidate all'esterno, la relativa quota non viene distribuita e costituisce *economia di spesa*.

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono in rapporto alla singola attività specifica la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub procedimento o attività

I collaboratori tecnici o amministrativi sono coloro che in rapporto alla singola attività pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parti di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.

Ai collaboratori viene destinata una quota parte dell'attività specifica pari al 15% della corrispondente aliquota.

Ai componenti dell'ufficio di direzione dei lavori cui sono demandati compiti di direttore operativo o ispettore di cantiere viene riconosciuta una quota parte pari al 30% della corrispondente aliquota stabilita per la direzione dei lavori.

Qualora si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti nelle attività oggetto di incentivazione sarà effettuata una ripartizione fra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

La ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche è operata dal Responsabile dell'area competente fra i dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

Art. 9 **Liquidazione**

La liquidazione dell'incentivo per le funzioni tecniche relativo alle attività indicate ai punti 1, 2, 3 e 4 nonché il 50% della quota relativa all'attività di RUP (*complessivamente quindi pari al 35 %*) del precedente art. 8 può essere disposta alla stipula del contratto. La restante quota può essere liquidata proporzionalmente con l'emissione dei SAL o dei pagamenti intermedi fino ad un massimo del 90% del compenso incentivante spettante.

Il restante 10%, all'emissione del collaudo provvisorio.

Prima di effettuare la liquidazione dell'incentivo per le funzioni tecniche sarà verificato il rispetto dei tempi e dei costi per la applicazione di decurtazioni per eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.

Nel caso di incremento dei *costi* rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, il singolo compenso, viene decurtato in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto e tale importo costituirà un' economia di spesa per l'ente.

Nell'incremento dei costi non sono considerate gli atti aggiuntivi a seguito di approvazioni di perizie di varianti ai sensi dell'art.106 D.Lgs. 50/2016.

Parimenti, nel caso di scostamento dei *tempi* di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art.107 D. Lgs. 50/2016 o le eventuali proroghe concesse , il compenso viene ridotto in proporzione al tempo inizialmente previsto.

Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art.31, c. 12, D. Lgs. 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazione di penali significando che il documento di programmazione, corredato della successiva relazione su quanto effettivamente effettuato costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità' di risultato.

Il provvedimento di liquidazione verrà adottato dal responsabile dell'area interessata ove non direttamente interessato, negli altri casi, stante l'obbligo di astensione, dal responsabile di altra area individuato nel provvedimento di cui al precedente articolo 3.

In sede di liquidazione e prima dell'emissione del mandato da parte del servizio finanziario si dovrà verificare che il soggetto destinatario del compenso non abbia superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni. In quest'ultimo fa capo al dipendente interessato di comunicare l'entità di eventuali incentivi percepiti da altre amministrazioni al responsabile del servizio finanziario.

Art. 10

Utilizzo del Fondo per l'innovazione

Il Fondo per l'innovazione sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge.

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente Regolamento si applica ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19.4.2016.

Per i progetti approvati prima di tale data trova applicazione la previgente normativa regolamentare.
